

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdcc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdcc.bo.it

Dott. Paola Belevli

paola.belevli@sdcc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarelio

pierpaolo.arzarelio@sdcc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdcc.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdcc.bo.it

Bologna, 23 giugno 2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Polizze assicurative contro le calamita' naturali

Facendo seguito alle nostre precedenti Circolari del 22 gennaio, dell'1 marzo e del 22 marzo 2025, con la presente vi aggiorniamo sugli ultimi sviluppi riguardanti le polizze di copertura dei rischi c.d. "catastrofali".

Ecco un breve riepilogo sull'argomento evidenziando questi aspetti:

1. devono essere assicurati non solo gli immobili, ma anche gli altri beni strumentali ricompresi nelle categorie degli impianti/macchinari e delle attrezzature industriali e commerciali;
2. l'obbligo ricade sul conduttore dei beni (quindi anche sui beni in locazione o in leasing), con l'obbligo di corrispondere l'indennizzo alla proprietà;
3. le imprese che non stipuleranno nei termini le suddette polizze rischiano, tra l'altro, di non poter più accedere alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia.

Per la maggioranza delle imprese manca ancora un po' di tempo prima della scadenza ma è opportuno muoversi per tempo consultandosi con la Compagnia assicurativa.

1. Termini per adempiere

I termini entro cui le imprese devono stipulare le polizze catastrofali sono i seguenti:

- per le grandi imprese (quelle che superano i limiti numerici di almeno due dei tre parametri, costituiti da 25 milioni di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 250 dipendenti) entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l'inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, quindi a partire dal **30.6.2025**;
- per le medie imprese (quelle che non superano i limiti numerici di almeno due dei tre parametri, e cioè che non superano 25 milioni di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 250 dipendenti) entro l'**1.10.2025**;
- per le piccole e micro imprese (quelle che non superano i limiti numerici di almeno due dei tre parametri, e cioè fino a 5 milioni di Stato patrimoniale, fino a 10 milioni di Ricavi, fino a 50 dipendenti), entro il **31.12.2025**.

2. Soggetti obbligati

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

- con sede legale in Italia o con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

3. Beni oggetto di copertura

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 c. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

come definiti all'art. 1 c. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

L'imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo godimento, come nei casi della locazione, del leasing o del comodato (FAQ Ministero delle Imprese e del Made in Italy 1.4.2025).

Sono esclusi dall'obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell'attivo circolante, quindi il magazzino, e i veicoli iscritti al PRA (FAQ Ministero delle Imprese e del Made in Italy 1.4.2025).

4. Eventi assicurati

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni,

come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

5. Condizioni dei contratti

La L. 213/2023, come modificata dal DL 39/2025 convertito, e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

- i premi vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati;
- i premi saranno aggiornati periodicamente;
- la polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato;
- i contratti di assicurazione possono anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro.

6. Sanzioni

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Attenzione: le imprese che non ottemperano all'obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l'accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.